

Sentenza 17 maggio 2005, n. 5792

Ai sensi dell'art.1117 c.c. n 3 i canali di scarico sono oggetto di proprietà comune solo fino al punto di diramazione degli impianti locali di proprietà esclusiva, e poiché la braga, quale elemento di raccordo tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza condominiale, è strutturalmente posta nella diramazione, essa non può rientrare nelle proprietà comune condominiale, che è tale perché serve all'uso (ed al godimento) di tutti i condomini; e nella specie, la braga qualunque sia il punto di rottura della stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento, a differenza della colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi, di tutti gli appartamenti serve all'uso di tutti i condomini.